

## Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

### SETTORI

Tutti i settori escluso l'artigianato.

I settori dell'agricoltura e della pesca sono ammissibili unicamente per la concessione della controgaranzia ai confidi operanti negli stessi.

Non sono ammissibili all'intervento soggetti operanti nei settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e dei trasporti.

Oltre alle predette alcune classi nei vari settori sono soggette a limitazioni e divieti.

### BENEFICIARI

#### Beneficiari finali:

- Piccole e medie imprese, anche cooperative, (escluse le imprese artigiane);
- consorzi e società consortili di servizi alle PMI e le società consortili miste.

I soggetti beneficiari devono risultare economicamente e finanziariamente sani

Le agevolazioni vengono **richieste per il tramite di intermediari** ed in particolare possono richiedere la **garanzia diretta**:

- banche e istituti di credito iscritti all'albo (T.U. bancario)
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario
- società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (S.F.I.S.).

possono viceversa richiedere la **controgaranzia e la cogaranzia**:

- consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado
- altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale (di cui all'art. 106 del T.U.)

### INIZIATIVE AMMISSIBILI

L'intervento del Fondo è finalizzato a garantire i finanziamenti a medio termine, i prestiti partecipativi e le partecipazioni concesse dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle società finanziarie per lo sviluppo e l'innovazione alle Piccole e Medie Imprese.

In particolare le operazioni ammesse all'intervento sono:

- finanziamenti, anche con la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non oltre i 10 anni concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti materiali ed immateriali nel territorio nazionale;
- prestiti partecipativi, ovvero finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio

- dell'impresa finanziata, concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti materiali e immateriali nel territorio nazionale;
- partecipazioni di minoranza di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;
  - altre operazioni, nei limiti previsti dalla regola del "de minimis", purchè direttamente finalizzate all'attività dell'impresa (compresi i crediti a breve e le operazioni di consolidamento).

È prevista la concessione di controgaranzie e cogaranzie ai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e agli altri intermediari finanziari indicati alla voce "Beneficiari".

Le operazioni devono essere relative ad investimenti materiali ed immateriali che le PMI effettuano sul territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore; non deve trattarsi di mera sostituzione di beni esistenti e per i beni acquisiti usufruendo dell'agevolazione è posto un vincolo di destinazione per cinque anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo.

Tra gli investimenti immateriali sono ammesse esclusivamente le spese legate al trasferimento di tecnologie, sotto forma di acquisizione di brevetti, licenze di sfruttamento delle conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate, che devono essere sfruttati nello stabilimento beneficiario dell'aiuto ed restarvi per un periodo di cinque anni.

## AREA

Tutto il territorio regionale.

## AGEVOLAZIONE

a) La **garanzia diretta** (garanzia del Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori) è concessa in misura non superiore al 80% dell'ammontare di ciascuna operazione;

b) La **controgaranzia** (garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri consorzi di garanzia) è concessa in misura non superiore al 90% dell'importo garantito su finanziamenti a mediolungo termine, su prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni a favore di PMI e consorzi. Viene accordata a condizione che le garanzie dei confidi non superino i limiti indicati al punto a);

c) La **cogaranzia** (garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi o agli altri fondi di garanzia) è richiesta dai confidi o dagli altri fondi di garanzia che hanno stipulato convenzioni con il Mediocredito centrale, secondo quanto previsto per la garanzia diretta al precedente punto a).

Garanzia diretta e controgaranzia possono essere cumulabili sulla stessa operazione con altre garanzie pubbliche, purchè nei limiti sopra indicati.

Su uno stesso investimento il limite di cumulo deve rispettare l'intensità massima di aiuto stabilita in sede comunitaria.

## OPERATIVITÀ

La legge è sempre operativa, salvo eventuali periodi di sospensione temporanea legati all'esaurimento dei fondi.

## PROCEDURE

La richiesta di ammissione all'intervento del Fondo è presentata dalle banche, dagli intermediari finanziari, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia al Soggetto Gestore **Mediocredito Centrale**.

Le garanzie del Fondo possono essere assistite dalla garanzia del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o di altri fondi di garanzia istituiti o cofinanziati dall'Unione Europea.

Per informazioni:

Mediocredito Centrale - Servizio Incentivi alle Imprese  
Via Piemonte, 51  
00187 ROMA

indirizzo internet : [www.mcc.it](http://www.mcc.it)

